

L'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO

L'ordinamento giuridico sportivo

1. La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici

Oltre all'ordinamento giuridico statale, in base alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, è stato rilevato che esistono altri ordinamenti giuridici sovrani, come ad esempio l'ordinamento giuridico internazionale e l'ordinamento giuridico canonico.

Sul punto, Santi Romano, ha rilevato altresì che l'ordinamento giuridico statale è una specie del *genus* più ampio del concetto generale di ordinamento giuridico. Questo in quanto nella sfera territoriale di vigenza dell'ordinamento giuridico statale, l'istituzione statale possiede il più alto grado di effettività di potere, ma nulla toglie che possano coesistere al suo interno altri gruppi sociali organizzati e disciplinati da una propria normativa. Da questa impostazione si evince una relativizzazione dei valori giuridici, ovvero una volontà di affermare che nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale possano coesistere altri ordinamenti giuridici nei quali una condotta umana possa essere diversamente valutata in base ad una diversa valorizzazione del comportamento tenuto. In altre parole si può ipotizzare la sussistenza di un ordinamento nel quale siano vigenti delle norme che disciplinino dei comportamenti umani in base a delle regole di condotta che si ritengono necessarie per il raggiungimento di un valore sociale. L'aver riconosciuto l'esistenza di altri ordinamenti giuridici non significa tuttavia aver sminuito l'ordinamento giuridico statale, che rimane pur sempre l'ordinamento sovrano ed originario, ossia quello che trova in se stesso le ragioni della propria vigenza.

Nell'ambito della tematica della pluralità degli ordinamenti giuridici, possiamo affermare che anche il fenomeno sportivo ha dato vita ad un vero e proprio ordinamento giuridico, in quanto in esso si possono rintracciare i caratteri tipici del concetto di ordinamento giuridico e precisamente una pluralità di soggetti, una organizzazione ed un complesso di norme che devono essere osservate da soggetti giuridici.

Il mondo dello sport è infatti popolato da una pluralità di soggetti costituiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche tra i quali:

- gli atleti,
- i tecnici,
- gli arbitri,
- le associazioni sportive,
- le Federazioni sportive nazionali
- e tanti altri.

Tutti questi soggetti sono inseriti nell'ambito di una complessa organizzazione sportiva che fa capo al CONI al quale fanno capo le regole per l'organizzazione delle Federazioni sportive nazionali, per la gestione delle attività sportive, per le manifestazioni sportive agonistiche e non agonistiche, per i finanziamenti e per tante altre attività che caratterizzano il mondo dello sport. L'insieme dei soggetti che compongono il mondo dello sport è poi tenuto ad osservare una pluralità di norme sostanziali che vanno dal rispetto delle regole della Disciplina sportiva di riferimento alle regole di rispetto dei valori umani, quali la lealtà e la probità. Queste norme di condotta assumono una vera e propria connotazione giuridica, in quanto la loro inosservanza comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare a carico del soggetto colpevole, la cui intensità sarà commisurata alla gravità dell'infrazione.

Da quanto sinteticamente delineato si evince che il mondo dello sport può essere concepito come un ordinamento giuridico, in quanto ne fanno parte una pluralità di soggetti giuridici organizzati e tenuti ad osservare un complesso di regole giuridiche.

2. L'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo

La convivenza tra ordinamenti giuridici spesso comporta che gli stessi vengano in contatto tra di loro, così generando la necessità di un loro coordinamento. L'ordinamento giuridico sportivo in ragione della sua rilevanza sociale ed economica spesso è entrato in conflitto con quello ordinario, per cui, in più occasioni si è posta la questione della loro coesistenza.

Recentemente il legislatore italiano, per superare gli ostacoli che si sono generati negli anni, ha riconosciuto la piena autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo in quanto con l'art. 1 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", ha stabilito che *la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale*. Questa indicazione rappresenta una tappa fondamentale per la storia giuridica del fenomeno sportivo, non solo perché si è dato atto dell'esistenza di un

ordinamento giuridico sportivo, ma altresì perché lo stesso è stato riconosciuto come ordinamento giuridico autonomo facente capo al Comitato Olimpico Nazionale, con la conseguenza che lo stesso avrà la concreta possibilità di autodeterminare le proprie regole di funzionamento e di gestione anche per quanto attiene alle forme di giustizia in esso operanti, per garantirne l'effettività e l'ordine costituito.

Il legislatore ha voluto tuttavia sottolineare che i rapporti tra gli ordinamenti sportivo e statale sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo. Ne consegue che si tratta di una forma di autonomia comunque legislativamente circoscritta e limitata, per mezzo della quale l'ordinamento giuridico sportivo gode di una certa misura di autonomia organizzativa e normativa.¹

3. Il vincolo di giustizia

L'autonomia dell'ordinamento sportivo viene suggellata da un particolare vincolo denominato "vincolo di giustizia", in forza del quale, ogni soggetto che decide di far parte dell'ordinamento giuridico sportivo riconosce che lo stesso costituisca l'unico soggetto al quale fare riferimento per ogni e qualsivoglia questione o necessità attinente l'aspetto dell'attività sportiva.

In ogni Federazione sportiva nazionale ovvero disciplina associata è sempre presente una disposizione che mira a salvaguardare l'autonomia dell'ordinamento sportivo da ingerenze esterne.

Questa disposizione nasce dalla volontà di garantire che la vita dell'ordinamento sportivo venga gestita nel suo interno su base autonoma attraverso la predisposizione di norme che la regolano e di organi di giustizia che ne salvaguardino l'applicazione e l'osservanza.

Questa norma impone ai tesserati, alle società ovvero a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento sportivo di osservare le norme federali e di accettare le decisioni degli organi di giustizia Federale poichè in caso contrario potrà recedere ovvero essere espulso.

4. Gli organi di giustizia sportiva

L'ordinamento sportivo ha predisposto degli organi di giustizia a quali tutti gli interessati hanno il diritto di rivolgersi nel caso in cui ritengano sia stata presa una decisione ingiusta od illegittima nei loro riguardi.

L'esistenza di organi di giustizia è particolarmente importante perché ci fa comprendere come l'ordinamento sportivo mira a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere nel suo ambito attraverso organi dallo stesso precostituiti, in modo tale che non vi siano delle ingerenze esterne in particolar modo da parte della giustizia dell'ordinamento statale.

L'ordinamento sportivo non attribuisce ai soggetti tanto un diritto di avvalersi degli organi di giustizia sportiva, quanto un diritto-dovere, nel senso che, in base al principio del diritto di difesa chiunque vi abbia interesse potrà chiedere soddisfazione, ma questa istanza dovrà essere esclusivamente riferita agli organi di giustizia sportiva.

Nei principi di giustizia emanati dal CONI, proprio in applicazione del principio di autonomia, all'art. 7 spicca l'indicazione secondo cui gli Statuti e i regolamenti (*delle Federazioni e delle discipline associate*) devono prevedere che gli affiliati ed i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali si impone quindi di adire il giudice sportivo per dirimere le controversie che possano sorgere nell'ambito dell'ordinamento sportivo a pena di espulsione dallo stesso ordinamento; questo fenomeno è meglio conosciuto come vincolo di giustizia, secondo il quale chi decide di far parte dell'ordinamento sportivo deve seguirne le regole, accettarne le decisioni, ed adire in caso di controversia solo ed esclusivamente gli organi di giustizia sportiva.

Durante l'arco dello scorso cinquantennio, non possiamo certo affermare che questa volontà dell'ordinamento sportivo, di cercare di ridurre al minimo le ingerenze provenienti dall'esterno abbia avuto, nella realtà, una grande affermazione e questo perché la giustizia ordinaria ha sempre cercato con forza di

¹ Il cavillo: il principio di autonomia è filtrato anche in un atto interno dell'ordinamento sportivo, in quanto nell'art. 1 dei principi di giustizia sportiva approvati dal CONI si afferma che "*Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive con l'ordinamento sportivo*". Da sottolineare che rispetto il testo della legge n.280/03 di conversione del Decreto legge 220/03, che ha soppresso il termine "effettiva", nel testo dell'art. 1 dei principi di giustizia sportiva approvati dal CONI è invece rimasto scritto proprio per rimarcare il concetto di autonomia.

ingerirsi nel fenomeno sportivo, specialmente per quanto attiene alle controversie di ordine disciplinare ed economico.

Dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 4399 del 26 ottobre 1989 è stato finalmente stabilito che per quanto attiene alla giustizia di tipo tecnico, le decisioni prese dagli organi di giustizia sportiva di una Federazione riconosciuta dal CONI, in sede di verifica della regolarità di una competizione sportiva ed in applicazione delle norme tecniche che determinano il risultato della competizione stessa, non portano a nessuna lesione di diritti soggettivi o di interessi legittimi, con la conseguenza che la giurisdizione è sempre ed esclusivamente dell'ordinamento sportivo e precisamente del Giudice Unico Federale².

Il rapporto tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale

² In pratica per qualsiasi questione di natura tecnica, ci si riferisce solo agli organi di giustizia previsti dalla federazione sportiva.

1. La codificazione del principio di autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo

L'art. 1, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, prevede che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica siano regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

La disposizione, regolando il delicato rapporto tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo, riconosce che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

E' opportuno rammentare che il riconoscimento all'ordinamento sportivo di una riserva sulle questioni di ordine tecnico e disciplinare di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto legge rappresenta invero la mera codificazione di quelle che in dottrina, già con l'illustre ricostruzione dogmatica di Luiso, venivano qualificate come due delle quattro forme di giustizia sportiva e precisamente la giustizia tecnica e la giustizia disciplinare.

2. Le forme di giustizia dell'ordinamento giuridico sportivo

Nel diritto sportivo, dalla lettura storica delle Carte Federali, si evince infatti che esistono quattro diverse tipologie di giustizia:

- giustizia tecnica
- giustizia disciplinare
- giustizia economica
- giustizia amministrativa.

Il riconoscimento legislativo della giurisdizione esclusiva del giudice sportivo in tema di giustizia tecnica, avente ad oggetto l'organizzazione e la regolarità delle competizioni sportive, per il vero non ha mai costituito una questione giuridica di rilevante spessore, posto che non è dato rinvenire alcuna lesione di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo con conseguente disinteresse dell'ordinamento giuridico statale, secondo il quale appunto non si ravvisano lesioni di situazioni giuridiche soggettive tutelate dal medesimo. Il Consiglio di Stato (Sezione VI, 21 ottobre 2008 n.5782) ha statuito in una recente sentenza che proprio alla luce di tale principio, oggi c'è sostanziale concordia sul fatto che siano riservate alla giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche, quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva, in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi.

3. L'autonomia in tema di giustizia tecnica

La giustizia tecnica, che rappresenta l'ossatura a cui si poggia tutta l'organizzazione sportiva, nasce dall'esigenza di accertare che le competizioni si svolgano nel rispetto delle regole federali e che ad esse vi partecipino esclusivamente i soggetti abilitati secondo le regole imposte dalla Federazione. Dal punto di vista sostanziale l'oggetto della giustizia tecnica concerne l'ammissione degli atleti alle competizioni, il rispetto delle regole della competizione sportiva, nonché ove prevista, l'omologazione della stessa competizione.

4. L'autonomia in tema di giustizia disciplinare

La giustizia disciplinare ha come oggetto la salvaguardia dei principi e delle regole poste alla base dell'ordinamento sportivo.

Questa forma di giustizia si fonda sulla considerazione che i soggetti dell'ordinamento sportivo devono rispettare il complesso delle regole di comportamento poste alla base dell'ordinamento sportivo, con la consapevolezza che in caso di violazione delle stesse, saranno passibili di una sanzione disciplinare proporzionata alla violazione medesima.

Proprio per la capacità di questa forma di giustizia di poter incidere con delle sanzioni sulla sfera giuridica del soggetto che si è reso colpevole di un comportamento scorretto, la medesima è sempre stata oggetto di interesse da parte dell'ordinamento giuridico statale, anche in ragione della circostanza che la sanzione, specie se interdittiva delle prerogative legate all'esercizio dell'attività sportiva, comporterebbe un rilevante *vulnus* alla posizione di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo quali situazioni oggetto di tutela costituzionale.

Il legislatore in realtà, consapevole della scelta operata, ha ribadito l'autonomia della giustizia disciplinare nell'art. 7, comma 2, lett h-bis) del D.Lgs 242/1999 (lettera aggiunta dal D.Lgs 15/2004) stabilendo che la Giunta nazionale del CONI individua con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, sulla base del principio che gli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, hanno l'obbligo di rivolgersi agli organi di giustizia federale.

Il medesimo principio di autogoverno si rinviene altresì nella convenzione contro il *doping* firmata a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata in Italia con legge il 29 novembre 1995, n. 522, nel cui testo originale all'art. 7, comma 2, si può leggere che le parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive a precisare e ad armonizzare i loro diritti, obblighi e doveri e soprattutto ad armonizzare le procedure disciplinari, applicando i principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale quali la differenziazione tra l'organo istruttorio e quello disciplinare, il diritto ad un processo equo e all'assistenza e rappresentanza in giudizio. In tal modo viene riconosciuto implicitamente che la competenza circa l'adozione e la risoluzione di controversie aventi ad oggetto aspetti disciplinari spetta agli organi di giustizia sportiva ai quali la convenzione fa espresso riferimento.

Le fonti del diritto sportivo

1. Le fonti eteronome e le fonti autonome, le fonti internazionali e nazionali

Il diritto sportivo, in ragione del fatto che coesiste con altri ordinamenti giuridici, è governato sia da fonti che provengono da soggetti esterni (c.d. fonti eteronome), sia da fonti che esso stesso genera (c.d. fonti autonome). Un'ulteriore distinzione rilevante è poi tra fonti nazionali, ossia che provengono da soggetti dell'ordinamento giuridico statale e fonti internazionali, ossia che provengono da soggetti dell'ordinamento giuridico internazionale.

Sono fonti eteronome:

- La Costituzione
- Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
- La Costituzione Europea
- Il Libro Bianco sullo sport
- Il Trattato di Lisbona

Sono fonti autonome:

- Carta Olimpica
- Direttive e Raccomandazioni del CIO;
- Statuti delle Federazioni Sportive Internazionali;
- Lo Statuto del CONI
- Gli Statuti Federali delle Federazioni Sportive

Sono fonti nazionali:

- La Costituzione
- Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
- Statuto, Principi fondamentali, Regolamenti e Deliberazioni del CONI;
- Statuti, Regolamenti Organici, tecnici e di giustizia sportiva emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva;
- Le Carte Federali.

Sono fonti internazionali:

- La Carta Olimpica
- La Carta Europea dello Sport per Tutti
- La Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'UNESCO
- La Carta Europea dello Sport
- Il Libro Bianco sullo Sport
- Il Trattato di Lisbona

2. La Carta Olimpica

La Carta Olimpica rappresenta un documento ufficiale nel quale sono codificate le regole e le linee guida per l'organizzazione dei giochi olimpici, estivi ed invernali.

Essa è adottata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che la rivede periodicamente con modifiche e integrazioni. Viene diffusa in inglese e francese, le due lingue ufficiali delle Olimpiadi e nel caso in cui i due testi presentino delle incongruenze, prevale sempre la versione scritta in lingua francese.

La Carta Olimpica ha tre scopi fondamentali che attengono in dettaglio alla codificazione dei principi e dei valori olimpici, alla definizione dei doveri delle quattro organizzazioni che fanno parte del Movimento Olimpico e alla costruzione dell'ossatura normativa del CIO.

Nella Carta Olimpica³ spiccano altresì i principi generali che stanno a fondamento dello spirito olimpico e che si concretizzano nel principio di eguaglianza, amicizia, solidarietà e fair-play. Al punto 6 dei principi fondamentali della Carta Olimpica si può testualmente leggere che *“Il Movimento Olimpico ha come scopo di contribuire alla costruzione di un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play”*.

³ Il cavillo: La Carta Olimpica è stata pubblicata nel 1908, con il titolo di *Annuaire du Comité international Olympique*. Alcune delle norme contenute nella presente Carta erano, però, state scritte da *Pierre de Coubertin* nel 1898. Il simbolo delle Olimpiadi costituito dai cerchi rappresenta l'unione dei cinque continenti.

3. La Carta Europea dello Sport per Tutti⁴

Nel mese di marzo del 1975 a Bruxelles viene adottata dal Consiglio d' Europa, la prima CARTA EUROPEA DELLO SPORT PER TUTTI; questo documento nel quale si esordiva sottolineando che ciascuno ha il diritto di praticare lo sport, rappresenta un testo particolarmente significativo perché è stata impressa in forma scritta l'importanza della pratica sportiva intesa come un diritto del cittadino.

4. La Carta Europea dello Sport

Nel 1992 a Rodi dalla 7^a Conferenza dei Ministri Europei dello Sport è stata approvata la Carta Europea dello Sport.

Possiamo considerare questo documento come un documento di sintesi e di completamento poiché in esso sono contenuti i principi della *Carta Europea dello Sport per tutti* a sua volta recepiti nella "*Carta Internazionale per l'Educazione Fisica e lo Sport*" attraverso un processo di armonizzazione.

La Carta europea per lo sport Enuncia a livello internazionale dei principi che costituiscono il modello sportivo europeo; tra i principi si annovera quello della non discriminazione, per consentire a tutti il libero accesso alle attività sportive, senza distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione. La Carta intende proteggere gli sportivi da ogni sfruttamento a fini politici commerciali o finanziari, tutelandoli da pratiche abusive o pericolose per la salute; la Carta inoltre rinnega ogni forma diretta o indiretta di sfruttamento, in particolare delle donne e dei bambini.

Il documento ribadisce come elemento implicito del mondo dello sport la sua autonomia sottolineando che l'azione dei poteri pubblici deve essere complementare a quella dei movimenti sportivi e cooperare con le organizzazioni sportive, al fine di evitare un controllo eccessivo che potrebbe degenerare in uno sport di Stato.

Richiama l'obbligo dei poteri pubblici istituzionali di sostenere lo sviluppo dello sport assicurandosi che i giovani nelle scuole abbiano accesso alle attività fisiche, garantendo la formazione di professori adeguatamente qualificati.

5. Il Trattato di Lisbona e lo Sport come diritto europeo

Il Trattato di Lisbona del 17 dicembre 2007 entrato in vigore nel 2009 e, modificando rispettivamente il precedente trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht nel 1992 ed il Trattato istitutivo della Comunità Europea firmato a Roma nel 1957, chiarisce che allo sport si intende attribuire una preminente funzione sociale considerandolo, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, un elemento fondamentale per l'equilibrata crescita psico-fisica di ciascun individuo.

6. La Costituzione

La Costituzione italiana, nel suo testo originario, non si occupa in alcuno modo esplicitamente di sport. Sembra quasi che il Costituente, pur così attento ai diversi modi di espressione della personalità umana che riconosce e tutela, si sia dimenticato dello sport. Secondo alcuni questa mancanza non è casuale, ma rappresenta la volontà di evitare il perpetuarsi della strumentalizzazione della pratica sportiva esercitata dallo Stato in epoca fascista, ove addirittura il presidente del CONI veniva nominato dal duce.

Indirettamente non si può però non intercettare alcune norme della Carta Costituzionale alle quali ancorare il fenomeno sportivo. Si pensi agli articoli 3, comma 2, e 32, ove il costituente attribuisce rispettivamente alla Repubblica la promozione umana e sociale e la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

Ciascuna di queste norme costituzionali costituisce un sicuro ancoraggio al fenomeno sportivo inteso per altro, sia come attività da svolgersi come singolo, sia come attività da svolgersi con altri soggetti.

Ciò premesso è da considerare che ora, a seguito della revisione costituzionale, posta in essere mediante la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, è stato inserito nella Costituzione un riferimento espresso allo sport. Tale riferimento trova collocazione nel Titolo V e precisamente nell'ambito della suddivisione della potestà legislativa tra Stato e Regioni.

⁴ Il cavillo: *La Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica dell'UNESCO: la Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica nasce in senso alla Conferenza Generale delle Nazioni Unite nella XX sessione, del 21 novembre 1978 a Parigi. Nell'art. 1 della Carta si afferma testualmente che "La pratica dell'educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti. Ogni essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all'educazione fisica e allo sport, che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità".*

In dettaglio l'art. 117 della Costituzione, prevede che *“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*. Il 2° comma del medesimo articolo alla lett. g), contempla anche l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ribadendo, in tal modo, la competenza esclusiva dello Stato a legiferare sull'ordinamento e l'organizzazione del CONI, quale ente pubblico nazionale al vertice dello sport italiano. Il 3° comma, che elenca invece, le materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, comprende anche l'ordinamento sportivo e la tutela della salute. La Costituzione ora prevede l'esistenza di una materia, definita *“ordinamento sportivo”*, attribuendone la relativa disciplina, sia legislativa che regolamentare, a soggetti quali lo Stato e Regioni, riservando al primo il compito di definire i principi fondamentali della materia, ed alle seconde la concreta definizione della disciplina della materia. La potestà legislativa concorrente delle Regioni deve essere esercitata tenendo presente, da un lato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e, dall'altro, i principi fondamentali contenuti nelle leggi statali nazionali.

7. Le norme ordinarie di settore

L'ordinamento giuridico sportivo, proprio in virtù dei molteplici interessi che intercetta è interessato da una fitta legislazione nazionale che si occupa di disciplinare tra i vari aspetti, l'organizzazione del CONI, i rapporti tra società e sportivi professionisti, delineare i tratti rilevanti della tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non agonistica, definire l'assetto tributario relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.

8. Lo Statuto del CONI

Lo Statuto del C.O.N.I. rappresenta indubbiamente la fonte più rilevante dell'ordinamento sportivo nazionale e nello stesso tempo elemento di raccordo tra le fonti eteronome e le fonti autonome. Il ruolo di elemento di raccordo gli viene conferito dall'art. 18, comma 7°, del D.Lgs n. 242/1999 dispone che *“sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157”*

L'art. 2 del D.Lgs n. 242/1999, come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, stabilisce che il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). Stabilisce altresì che il CONI cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.

Sempre il medesimo articolo sottolinea che al CONI vengono attribuiti rilevanti poteri in tema di vigilanza ed il controllo sul doping, poteri di impulso finalizzati alla promozione della pratica sportiva, sia per i normodotati che per i disabili, promuovendo tutte le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione.

Lo Statuto del CONI inoltre detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive, riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva.

9. Gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate

Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, la cui disciplina trova applicazione anche per le discipline sportive associate, giusto il rinvio operato dall'art. 25, comma 4, dello Statuto del CONI, devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

In dettaglio gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI.

La disciplina regolamentare delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate pur basandosi sul rispetto dei principi del CONI, ma è definita sulla base di regole autonome, che sono il prodotto del corpo sociale di cui la federazione o la disciplina sportiva associata è espressione. Le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato e sono soggette alla disciplina del codice civile, il quale prevede che gli statuti delle associazioni debbono contenere *«le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione»*, quelle riguardanti i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed, eventualmente, quelle relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio (art. 16, commi 1° e 2°, cod. civ.).

Il potere di autonomia normativa, riconosciuto in via generale alle associazioni dal codice civile, trova nelle federazioni sportive e nelle discipline associate il più alto grado di definizione, in quanto da vita ad un vero e proprio corpo regolamentare che confluiscono nelle c.d. Carte Federali.

Le Carte Federali costituiscono quindi il contenitore dei regolamenti federali di cui fanno parte i regolamenti tecnici della disciplina sportiva di riferimento, il regolamento di giustizia sportiva, ecc... .

Gli Statuti ed i regolamenti federali, e delle discipline sportive associate, costituiscono fonti autonome del diritto sportivo in quanto promananti dall'interno dell'organizzazione dello sport.

I soggetti dell'ordinamento sportivo: gli enti associativi e le persone fisiche.

1. I soggetti

L'ordinamento sportivo presuppone la presenza di una pluralità di soggetti che ai fini della nostra trattazione possiamo ricondurre a due distinte categorie che corrispondono rispettivamente:

- agli enti associativi
- alle persone fisiche.

Gli enti associativi sono:

- il CIO;
- Il CONI;
- le federazioni sportive;
- le discipline sportive associate;
- le associazioni sportive
- gli enti di promozione sportiva.

Le persone fisiche sono:

- gli atleti;
- i tecnici sportivi;
- gli ufficiali di gara.

2. Il CIO

Il Comitato Olimpico Internazionale (Comitè International Olympique) è un ente sovranazionale del quale fanno parte i singoli Stati che prevedano al loro interno un Comitato Olimpico Nazionale di riferimento. Rappresenta la massima autorità in campo sportivo. Il CIO viene fondato il 23 giugno 1894 dal francese barone Pierre de Coubertin, con la finalità di rinnovare nell'era moderna le celebrazioni olimpiche interrottesi nell'anno 393 d.C.

Il CIO è un organismo permanente, che segue i principi della Carta Olimpica. Attualmente il CIO ha sede a Losanna, in Svizzera e vi aderiscono moltissimi comitati olimpici nazionali. Il suo compito principale è quello di supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici e ricevere le candidature per l'organizzazione dei Giochi olimpici estivi e invernali, procedendo poi all'assegnazione dei medesimi sulla base delle votazione dei propri membri.

Il CIO coordina i Comitati Olimpici Nazionali e altre organizzazioni collegate, che complessivamente considerate costituiscono il c.d. Movimento Olimpico.

Non appare superfluo rammentare che i simboli olimpici, i cinque cerchi, la bandiera olimpica, il motto olimpico, il credo olimpico e l'inno olimpico sono del CIO.

Organi del CIO sono : la Sessione, il Presidente, la Commissione Esecutiva.

3. Il CONI

Già dal 1896, quando un gruppo di privati ebbe l'idea di sponsorizzare la partecipazione di un gruppo di atleti italiani in occasione della prima Olimpiade Moderna di Atene⁵, si potrebbe ipotizzare l'istituzione di un Comitato associativo volto a valorizzare lo sport italiano ai fini della competizione olimpica; tuttavia formalmente, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, c.d. CONI, viene disciplinato organicamente per la prima volta solo con la legge n. 426 del 6 febbraio 1942⁶, che attribuisce allo stesso la qualifica di ente pubblico con la funzione di organizzare e potenziare lo sport nazionale. Il CONI è stato oggetto di una revisione normativa con il D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, "*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI- a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", il quale ha inciso sostanzialmente sull'organizzazione dello stesso rideterminandone le competenze degli organi di vertice, nonché fissando nuovi principi in materia di incompatibilità e di partecipazione democratica alla gestione del fenomeno sportivo.

⁵ IL CAVILLO Dalla loro abolizione, ad opera dell'editto di Teodosio I del Natale del 393 d.C., le Olimpiadi vennero ripristinate definitivamente solo nel 1896, quando Re Giorgio I, dichiarò nello stadio di Atene in Grecia, aperti i giochi della prima Olimpiade dell'età moderna.

⁶ Con il D.P.R. 530 del 1974 si assiste alla definitiva e completa normazione sul CONI.

La riforma del CONI si è ispirata alla più profonda innovazione della pubblica amministrazione, ove, attraverso una pluralità di interventi normativi⁷ si è inteso separare l'attività politica da quella gestionale, attribuendo alla classe dirigente il potere di attuare i programmi elaborati dalla classe politica. Spetta infatti al dirigente compiere tutti gli atti amministrativi e contrattuali che impegnano giuridicamente l'ente verso i terzi mediante l'adozione dei relativi impegni di spesa.

Recentemente il legislatore è intervenuto nuovamente con il Decreto legislativo n. 15 del 8 gennaio 2004 recante "modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23 luglio 1999 n.242", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 27 gennaio 2004.

Con questo intervento normativo il legislatore ha voluto codificare ed istituzionalizzare la piena equiparazione tra le Federazioni sportive nazionali e le Discipline associate, infatti lo stesso art. 2 del Decreto in oggetto, esordisce stabilendo che il CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

Sempre nell'articolo 2 sono presenti anche altri due rilevanti integrazioni di principio riguardanti, l'una la lotta contro il doping, in quanto si stabilisce che cura, *anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo del doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376*, l'adozione di misure di prevenzione e repressione delle sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti e l'altra legata alla tutela ed alla dignità delle persone che svolgono attività sportiva, in quanto si sottolinea che *il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.*

Il CONI ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per espressa disposizione normativa deve conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale ed essere rispettoso degli indirizzi che derivano dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

4.. Il Consiglio nazionale

Sulla base della riforma del CONI ed in attuazione della distinzione dei ruoli tra politica ed apparato gestionale, il Consiglio nazionale esercita una funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività sportiva nazionale, attraverso l'emanazione di principi fondamentali a cui tutte le Federazioni sportive nazionali dovranno uniformarsi.

Il Consiglio nazionale disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

È compito del Consiglio nazionale:

- adottare lo Statuto del CONI e gli atti normativi di competenza, ivi compresi quelli relativi all'interpretazione ed all'applicazione dello stesso;
- eleggere il presidente del CONI ed i componenti della giunta nazionale;
- stabilire i principi fondamentali ai quali gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive devono uniformarsi allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi;
- deliberare in ordine al provvedimento di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle altre discipline sportive associate al CONI;
- stabilire, nell'ambito di ciascuna Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, ed in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale, i criteri per la distinzione fra attività sportiva dilettantistica e professionale;
- stabilire i criteri e le modalità di controllo sulle Federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive nazionali e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
- formulare gli indirizzi generali dell'attività dell'ente ed i criteri di formazione del bilancio preventivo, esprimere parere sulla proposta di bilancio preventivo ed approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire i criteri e le modalità di controllo da parte delle Federazioni sulla società sportive di cui all'art. 12 della legge 23 marzo 1981 n. 91;
- deliberare, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle discipline associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni

⁷ Tutti gli ambiti della pubblica amministrazione sono stati oggetto di una profonda revisione normativa che parte dalla volontà di tenere distinta l'attività di gestione da quella politica; al politico spetta l'espressione della volontà popolare intesa come programmazione sul territorio delle sue idee e al dirigente la materiale concretizzazione di queste idee attraverso gli strumenti della legge. Un primo accenno a questo cambiamento era già presente nelle leggi 241/90 e 142/90 relative rispettivamente alla semplificazione amministrativa e all'ordinamento degli enti locali, ma poi ha trovato la propria dimensione operativa generalizzata con il D.Lgs. 29/93, come ora sostituito dal D.Lgs. 165/01.

dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni nazionali;

- approvare gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratificare le delibere della Giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio. Questo comporta che una volta approvato il bilancio la Giunta nazionale ha facoltà di apportare delle modifiche allo stesso che comunque dovranno essere sempre sottoposte al controllo del Consiglio attraverso un atto di ratifica. La norma tuttavia non indica né cosa accade nel caso in cui il Consiglio non provveda a ratificare la relativa variazione di bilancio né se esista un limite alla facoltà di apportare variazioni. Se ne dovrebbe desumere che la Giunta non abbia un limite numerico per incidere sul bilancio, ma che tuttavia ogni sua variazione per essere giuridicamente efficace dovrebbe essere ratificata dal Consiglio⁸
- esprimere parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale e svolgere gli altri compiti ad esso attribuiti dallo Statuto del CONI e dal D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 come successivamente modificato ed integrato.

5. La Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale, che rappresenta l'organo esecutivo del CONI, definisce i programmi ed individua gli obiettivi che devono essere raggiunti, verificando altresì i risultati rispetto agli indirizzi impartiti. Spetta ad essa infatti l'approvazione del bilancio di previsione, nel quale, trattandosi di un documento contabile, sono trascritti in termini numerici i programmi e gli obiettivi che si intendono realizzare per il periodo finanziario di riferimento. L'approvazione del bilancio costituisce infatti un atto di importanza strategica nella vita di un ente poiché rappresenta la progettualità di un complesso di idee che dovranno poi trovare concretizzazione nel corso della gestione finanziaria di riferimento.

Oltre all'approvazione del bilancio, spetta alla Giunta nazionale il compito di:

- formulare la proposta di Statuto;
- deliberare in merito all'ordinamento e organizzazione dei servizi e degli uffici, nonché sulla consistenza degli organici;
- esercitare i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
- deliberare la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale e approvare le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;⁹
- esercitare, sulla base dei criteri e modalità definiti dal Consiglio nazionale, il potere di controllo sulle Federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni sportive, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari;
- proporre il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle discipline associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni nazionali;
- nominare il Segretario generale e svolgere gli altri compiti ad essa attribuiti dallo Statuto del CONI¹⁰ e dal D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 come successivamente modificato ed integrato.

Si tratta evidentemente di un complesso di funzioni di carattere eminentemente gestionale, che si affiancano alle funzioni di pura gestione amministrativa del Segretario Generale, al quale compete la gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della Giunta Nazionale, la cura dell'organizzazione

⁸ Il CAVILLO problema potrebbe essere quello dei rapporti giuridici sorti sulla base di una variazione di bilancio posta in essere dalla Giunta nazionale e poi non ratificata dal Consiglio; in questo caso che accade dei rapporti giuridici che si sono nel frattempo costituiti? Si tratta di una questione di non facile soluzione, in quanto tale problema si era posto anche per i rapporti sorti sulla base delle delibere di giunta comunale non oggetto di ratifica da parte del consiglio comunale. In questo caso l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che le deliberazioni in ordine agli argomenti del consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni consecutivi, a pena di decadenza.

⁹ Nella precedente formulazione normativa alla Giunta nazionale spettava l'approvazione del bilancio preventivo e l'approvazione della proposta del bilancio consuntivo, ora invece alla Giunta nazionale spetta in entrambe i casi la predisposizione della proposta di bilancio preventivo e consuntivo che sarà poi approvata dal Consiglio nazionale, come previsto espressamente all'art. 5 comma II lett. f) del D.Lgs. n. 15 del 8 gennaio 2004.

¹⁰ Le ulteriori e specifiche competenze della Giunta Nazionale del CONI sono indicate nello Statuto del CONI.

generale dei servizi e degli uffici, la predisposizione del bilancio di previsione, l'espletamento dei compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale esercitando le prerogative previste dallo Statuto del CONI e dal D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 come successivamente modificato ed integrato. Nella nuova disciplina normativa si è inoltre stabilito che la carica di Segretario generale è incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive nazionali e degli enti di promozione dello sport.

6. Il Presidente del CONI

Il Presidente del CONI è il legale rappresentante dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive nazionali, e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo esercitando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto del CONI¹¹ e dal D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 come successivamente modificato ed integrato. Il Presidente nella nuova impostazione normativa viene nominato con Decreto del Presidente della Repubblica dopo essere stato eletto tra i tesserati o ex tesserati alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive nazionali per almeno quattro anni in possesso di alcuni specifici requisiti, ossia:

- aver ricoperto la carica di presidente o di vice presidente di una Federazione sportiva nazionale o di una Disciplina sportiva associata o di membro della giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
- essere stato atleta del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
- essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da cinque membri, ha il compito di operare il riscontro della gestione dell'ente ed accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminare i bilanci consuntivi e preventivi predisponendo le relative relazioni di accompagnamento, nonché vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile.

Il Collegio viene nominato ogni quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'ente tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

8. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate

Gli enti associativi che contraddistinguono l'ordinamento sportivo sono costituiti dalle Federazioni sportive nazionali che il D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, "*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -CONI- a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", riconosce avere natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato¹².

Alle Federazioni sportive nazionali si sono affiancate le Discipline sportive associate¹³, che possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale, godendo così delle stesse prerogative delle Federazioni sportive nazionali, purché rispondano a determinati requisiti. Si tratta di discipline sportive alternative rispetto quelle già riconosciute come Federazioni sportive nazionali, in quanto lo Statuto del CONI prevede espressamente che il Consiglio Nazionale può riconoscere, a fini sportivi, una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport, purché non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale.

9. Gli Enti di promozione sportiva

Lo Statuto del CONI, disciplina gli enti di promozione sportiva; questi enti hanno come finalità quella di promuovere ed organizzare attività fisico-sportiva con finalità ricreativa e formativa. Nell'esercizio dei loro compiti, hanno l'obbligo di rispettare i principi dettati dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali e possono stipulare convenzioni con le Federazioni stesse per garantire un miglior raggiungimento delle

¹¹ Le ulteriori competenze del Presidente del CONI sono indicate nello Statuto del CONI.

¹² Questa specificazione dell'art. 15 comma II del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, "*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -CONI- a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" è molto rilevante perché si codifica la natura privata delle Federazioni Sportive Nazionali, laddove per il passato invece si era anche ritenuto che potessero essere organi del CONI, con tutta una serie di implicazioni circa la natura giuridica dagli atti posti in essere dalle Federazioni stesse.

¹³ Tra le più rilevanti ricordiamo l'orientamento (FISO), il Triathlon (FITr) ed il Cricket (FcrI).

proprie finalità. Lo Statuto di questi enti deve stabilire espressamente l'assenza di fini di lucro e garantire l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

Questi enti vengono riconosciuti come le Federazioni sportive nazionali, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale purchè abbiano determinati requisiti stabiliti dallo Statuto del CONI¹⁴.

Gli enti di formazione sportiva hanno delle entrate proprie disciplinate dal proprio statuto e ricevono un contributo annuale da parte del CONI con riferimento alla consistenza organizzativa e all'attività svolta. La Giunta Nazionale esercita una forma di controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi di questi enti in quanto, se a seguito degli atti in suo possesso ovvero dagli accertamenti svolti, riscontri delle irregolarità relative ai finanziamenti erogati, può decidere di proporre al Consiglio Nazionale di sospendere o ridurre i contributi, sino ad arrivare alla possibilità, nei casi più gravi, di revocare il riconoscimento sportivo.

10. Le società e le associazioni

L'art. 29 dello statuto del CONI prevede che le società e le associazioni sportive siano rette da statuti e regolamenti ispirati ai principi democratico e di pari opportunità e che non abbiano scopo di lucro, se non nei casi previsti dall'ordinamento e previa deroga da parte del Consiglio Nazionale. Si prevede espressamente che ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano.

Esse vengono ritenute a tutti gli effetti soggetti dell'ordinamento sportivo e quindi sono tenute ad esercitare le loro attività sulla base del principio di lealtà sportiva, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Lo Statuto del CONI sottolinea inoltre che le società e le associazioni, specialmente quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva. Indubbiamente le indicazioni fornite dallo Statuto sono molto attente a curare l'aspetto educativo dell'attività sportiva, riconoscendo alle società ed associazioni il compito di attuare concretamente questa funzione educativa, proprio in ragione del loro diretto contatto con i giovani; d'altra parte sono queste le strutture organizzative per il mezzo delle quali viene esercitata l'attività sportiva, in quanto le Federazioni sportive nazionali rappresentano più che altro organi di governo della Disciplina sportiva di riferimento.

Proprio in virtù di questa considerazione, le società e le associazioni, spesso non ritengono corretta l'indicazione così come fornita, sempre dallo Statuto del CONI, secondo la quale le stesse, sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

11. Gli atleti

Gli atleti (art. 31 dello Statuto del CONI) entrano a far parte dell'ordinamento sportivo attraverso un atto formale di adesione alla Federazione di appartenenza ed in conseguenza del quale divengono depositari di una serie di rapporti giuridici tra i quali anche quello relativo all'obbligo di conoscere e rispettare le norme dell'ordinamento sportivo. Lo Statuto del CONI stabilisce che gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

L'atto formale di adesione è l'atto di tesseramento e ciascuna Federazione disciplina con norme autonome il relativo procedimento. Attraverso l'atto del tesseramento l'atleta viene quindi a far parte dell'ordinamento giuridico sportivo.

Gli atleti vengono inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline associate. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme nonché agli indirizzi del CIO, del CONI e anche della Federazione Nazionale a cui appartengono; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione Internazionale, purchè non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

¹⁴ I requisiti previsti ai fini del riconoscimento sono previsti dall'art. 27 dello Statuto del CONI e sono: deve trattarsi di una associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi dell'art. 12 del codice civile; essere dotato di uno statuto conforme ai principi di democrazia interna e di pari opportunità che preveda espressamente l'assenza di fini di lucro; avere un numero di società o associazioni sportive affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila; avere una presenza organizzativa di almeno quindici regioni e settanta Province; aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni.

12. I tecnici sportivi

I tecnici sportivi (art. 32 dello Statuto del CONI) sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

Essi vengono inquadrati presso la società o l'associazione sportiva riconosciuta, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali e sono tenuti ad esercitare le loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione sportiva nazionale a cui appartengono, osservando altresì le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purchè non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

13. Gli ufficiali di gara

Gli ufficiali di gara (art. 33 dello Statuto del CONI) sono tenuti a svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio in attuazione dell'antico brocardo latino *sine spes et sine metus* a cui tutte le funzioni di giudizio dovrebbero essere ispirate.

Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale, e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. Gli ufficiali di gara possono anche essere riuniti in gruppi dalla competente Federazione sportiva nazionale.